



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori VALLARDI, MAZZATORTA, VACCARI e CAGNIN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2012**

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

ONOREVOLI SENATORI. – In nome della negativa congiuntura economica-finanziaria in cui ci troviamo, il Governo Monti ha adottato una serie di misure a dir poco drammatiche per i lavoratori ed i pensionati percipienti importi medio-bassi.

A titolo di esempio si ricorda le scelte in materia di trattamenti economici e pensionistici operate con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 comunemente noto come «decreto Salva-Italia». Con tale decreto il Governo, giustificando gli interventi dalla necessità di assicurare il pareggio di bilancio nel 2013, ha scelto di scaricare l'impatto della manovra sulle fasce più deboli, bloccando l'indicizzazione delle pensioni pari a 2-3 volte il minimo, aumentando le aliquote contributive per artigiani e commercianti, nonché creando di fatto una nuova emergenza sociale, ovvero i cosiddetti «esodati». I grandi burocrati di Stato, invece,

non sono stati affatto colpiti da alcuna misura penalizzante. Persino la previsione, contenuta sempre nel predetto decreto, di un tetto sugli stipendi pubblici, che avrebbe potuto dare un segnale di equità in termini di sacrifici richiesti, si è rivelata pura demagogia, perché è stato posto un limite «alto», parametrato al Primo Presidente della Corte di cassazione, cioè al magistrato con funzioni direttive apicali. Riteniamo, invece, che non sia più rinviabile la necessità di adottare misure di equità sociale che rappresentino segnali concreti di sostegno ai cittadini.

Per questo motivo intendiamo, con la presente iniziativa legislativa, prevedere un limite all'importo delle pensioni e dei vitalizi erogati con il sistema retributivo, ritenendo corretto salvaguardare le pensioni di importo elevato calcolate con il sistema contributivo, perché frutto dell'insieme dei contributi versati dai lavoratori nel corso dell'attività lavorativa.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le pensioni erogati da gestioni previdenziali pubbliche e private, ovvero i vitalizi percepiti a seguito di incarichi elettivi, non possono superare i 3.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi gli adeguamenti automatici di legge all'indice ISTAT, nonché le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

2. Qualora il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili

## Art. 2.

1. I risparmi derivanti dall'attuazione della presente legge sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati all'innalzamento delle pensioni sociali.

